



Città Metropolitana di Reggio Calabria

Al Sindaco s.f.

Prot. n° 39988 Sind.

Reggio Calabria, 01.06.2022

Tit. 01 classe 01 sott cl. 03
Fasc. ___ sott fasc ___ Anno 2022

Oggetto: Ordinanza sindacale ex art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; ex art.117 comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998; ex art. 191 del D.Lgs 3 aprile 2016 n. 152 e s.m.i.; ex art. 50 del Lgs. n. 267/2000, inerente l'autorizzazione al trattamento dei rifiuti indifferenziati CER/EER 200301 presso l'impianto di Sambatello

PREMESSO CHE

- L'impianto di Sambatello, è uno dei tre impianti facenti parte della rete pubblica di trattamento dei rifiuti urbani nell'ambito del territorio della Città Metropolitana;
- Presso l'impianto di Sambatello si svolgono le seguenti attività individuate all'allegato VIII della parte seconda del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.: 5.3 b) recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 t/g, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte terza:
 1. trattamento biologico;
 2. pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento.
- L'impianto di Sambatello è stato autorizzato con:
 - Il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n°8794 del 04/08/2017 avente per oggetto "Giudizio di compatibilità ambientale VIA ai sensi del D lgs n°152/2006 per come modificato da D lgs n°4/2008 e Autorizzazione ambientale AIA ai sensi del D lgs n°152/2006 e smi per un impianto di valorizzazione e recupero spinto di materia prima seconda da raccolta differenziata e rifiuti urbani residui da avviare alla filiera del riciclaggio, con annessa piattaforma di valorizzazione della frazione organica da realizzarsi in località Sambatello Reggio Calabria";
 - Il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n°10369 del 22/09/2017 avente per oggetto "Giudizio di compatibilità ambientale VIA e Autorizzazione ambientale AIA ai sensi del D lgs n°152/2006 e smi, per l'impianto tecnologico esistente di trattamento rsu sito in località Sambatello Reggio Calabria;
- Fino all'entrata in vigore dei decreti AIA del 2017 sopra richiamati, il gestore pro tempore dell'impianto di Sambatello aveva operato in virtù delle disposizioni contenute nelle Ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Presidente della Regione ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006. In ultimo, con l'OPGR n. 121 del 15 novembre 2018, l'esercizio dell'impianto è stato effettuato in deroga a:
 - D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii, articoli da 19 a 22 e da 24 a 29 nonies;

- L.R. 39/12;
- Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31 ottobre 2013;
- Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogato;
- D.M. 24/06/2015, art. 1, commi d), h), i).

RITENUTO CHE

- In data 7 maggio 2020, la Regione Calabria e l'Ambito Territoriale Ottimale di Reggio Calabria, da una parte, e RECOSAMB, dall'altra, hanno stipulato il contratto di appalto (rep. n. 152 del 7 maggio 2020) per la "Progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell'impianto di valorizzazione e recupero spinto di M.P.S., da RD e RU residui, da avviare alla filiera del riciclaggio, con annessa piattaforma di valorizzazione della frazione organica (FORSU) da realizzare in loc. "Sambatello" nel comune di Reggio Calabria". con nota prot. 358089 del 3 novembre 2020, l'Ufficio AIA della Regione Calabria ha preso atto del subentro di RECOSAMB nella gestione dell'impianto e, nelle more dell'adozione di formale decreto di voltura, ha disposto che "tutti i riferimenti al gestore IPPC contenuti nel DDG 10369 del 22/09/2017 debbano intendersi relativi alla società RECOSAMB";
- i tempi e le modalità previsti per l'esecuzione dei lavori appaltati non hanno permesso il funzionamento dell'impianto in conformità con le prescrizioni AIA;
- la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha emanato in data 04/06/2021 l'Ordinanza contingibile ed urgente, registrata al num 40231;
- la stessa Ordinanza 40231 è stata reiterata con l'Ordinanza contingibile ed urgente, registrata al num 87819. in data 03/12/2021;
- Le due ordinanze 40231 e 87819 hanno consentito che, nel corso dei predetti interventi, non fosse sospesa o consistentemente ridotta la quantità di rifiuti giornalmente conferita e trattata ed hanno contestualmente consentito che l'impianto di Sambatello operasse con maggiore flessibilità, derogando in caso di necessità, agli schemi di funzionamento previsti in AIA ed ad alcuni degli adempimenti/prescrizioni ivi previsti;
- pertanto, nelle more della prosecuzione dei precitati lavori di realizzazione e gestione dell'impianto di valorizzazione e recupero spinto, al fine di garantire la continuità del servizio di conferimento e trattamento dei rifiuti urbani e scongiurare ogni conseguente rischio igienico-sanitario, risulta necessario rinnovare i poteri di ordinanza *extra ordinem* di cui all'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 sì da consentire che le operazioni di gestione dei rifiuti vengano svolte in deroga alle prescrizioni autorizzative di cui all'AIA n. 10369/2017 e all'AIA n. 8794/2017;
- le disposizioni di cui alla presente Ordinanza non costituiscono deroghe ai principi generali di cui alla Parte I del d. lgs. 152/2006 ss.mm.ii. ed al rispetto delle specifiche norme tecniche in materia di trattamento dei rifiuti;

CONSIDERATO CHE

- nell'attuale assetto impiantistico della Città Metropolitana è indispensabile assicurare l'esercizio di tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani della Regione;
- in tale contesto si rivela imprescindibile l'esercizio dell'installazione di Sambatello nella sua attuale configurazione, pur nei limiti della ridotta funzionalità di alcune strutture e dei presidi ambientali, ricorrendo, ove possibile, all'implementazione dell'assetto impiantistico mediante impianti mobili che sopperiscano alle già descritte carenze;
- è altresì necessario che le attività di gestione dei rifiuti avvengano, per quanto possibile, nel rispetto dei principi di autosufficienza, conformità e prossimità;

RICHIAMATE

- la nota inoltrata dal gestore dell'impianto di Sambatello e registrata al num 35162 del 16/05/2022, con la quale si esprime, tra l'altro, la necessità di consentire il funzionamento continuo dello stabilimento di Sambatello, in quanto essenziale servizio di pubblica utilità;
- la nota registrata al num. 37049 in data 23/05/2022, con cui l'ARPACAL, quale organo tecnico designato in materia, ha reso parere favorevole;

CONSIDERATO CHE

- le deroghe normative disposte con la presente ordinanza, in uno alle ulteriori iniziative in corso di esecuzione e di prossima attuazione, scaturiscono dall'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare la compromissione di interessi pubblici primari, non essendo prefigurabili misure o soluzioni alternative;
- così operando, si perseguono finalità di tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente;
- le disposizioni di cui alla presente Ordinanza non costituiscono deroghe ai principi generali di cui alla Parte I del d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., né al rispetto delle norme ambientali e di sicurezza applicabili, con particolare riferimento alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché di ulteriori prescrizioni rilasciate dagli organi di controllo.

CONSIDERATO, infine, che per non incorrere in situazioni di irreparabile criticità igienico-sanitaria ed ambientale, derivanti dal deposito indiscriminato di rifiuti sul territorio della Città Metropolitana, con gravi ripercussioni anche in termini di tensioni sociali, si ritiene imprescindibile ed improcrastinabile, in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione - non potendosi altrimenti provvedere - ricorrere all'emanazione per un periodo di tempo di mesi sei (6), di un'Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 156/2006 e ss.mm.ii., che consenta l'attuazione, in deroga alle normative vigenti, delle iniziative intraprese al fine di garantire la gestione del sistema integrato dei rifiuti, nel cui ambito si pone l'impianto di Reggio Calabria;

RITENUTA imprescindibile ed improcrastinabile, al fine di garantire la tutela della salute e dell'ambiente, non potendosi altrimenti provvedere la necessità, nelle more del completamento del revamping dell'impianto di Sambatello, rinnovare l'ordinanza contingibile ed urgente già emanata ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 156/2006 e ss.mm.ii., che consenta di proseguire nella gestione dell'impianto di Sambatello, in deroga alle normative vigenti, nei termini che verranno di seguito specificati;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

- in deroga agli artt. 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, 29 decies e 29 quaterdecies D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/2012, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogato, nelle more della conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria e di revamping, l'esercizio della piattaforma di trattamento rifiuti di Sambatello del Comune di Reggio Calabria, nella sua attuale configurazione, anche utilizzando solo parte degli impianti, nonché avvalendosi, ove tecnicamente opportuno e qualora necessario, dell'utilizzo di impianti mobili ed eventualmente eseguendo anche trasferimento di rifiuti.

- lo smaltimento dei rifiuti potrà essere effettuato anche attraverso l'operazione di smaltimento D 13, di raggruppamento preliminare prima dell'eventuale esecuzione di una delle operazioni di smaltimento comprese tra i punti da D1 a D12 del D. lgs n°152/2006 allegati alla parte quarta, allegato B;
- i rifiuti CER/EER 200301 potranno essere sottoposti all'operazione di recupero R13, di messa in riserva;
- I rifiuti CER/EER 191212 in uscita dall'impianto potranno essere conferiti ad impianti autorizzati anche all'esecuzione dell'operazione sui rifiuti D15, definita alla corrispondente voce del D. lgs n°152/2006, Allegato alla parte quarta, Allegato "B";
- le operazioni di trattamento dei rifiuti, che saranno svolte presso l'impianto di Sambatello, dovranno rispettare le prescrizioni ed indicazioni funzionali di seguito riportate:
 - *la dotazione impiantistica del sito di trattamento rifiuti urbani di Sambatello, potrà essere modificata, in modo da non interferire con le operazioni di conferimento dei rifiuti.*
 - *E' consentita l'installazione di impianti provvisori per lo svolgimento di specifiche operazioni sui rifiuti, tali da mantenere la capacità operativa dell'impianto; le stesse installazioni dovranno essere descritte in una relazione tecnica, che dovrà essere trasmessa alla Città Metropolitana ed all'Arpacal, dipartimento provinciale, servizio suolo e rifiuti.*
 - *Nell'attesa che il termovalorizzatore di Gioia Tauro, possa recuperare i rifiuti cer/eer 191210 attraverso l'operazione R1, la classificazione delle operazioni sui rifiuti in ingresso sul sito di Sambatello, durante il periodo di validità della presente ordinanza, potrà essere effettuata in D15, per consentire il successivo smaltimento in D10.*
 - *I reflui liquidi attualmente classificati con il cer/eer 190703, potranno essere classificati con il cer/eer 161002;*
 - *Si chiede di informare la città Metropolitana e l'Arpacal, qualora non fosse già stato fatto, sull'attività di riattivazione dei piezometri, prescritta con le precedenti Ordinanze.*
 - *Si chiede di informare la città Metropolitana e l'Arpacal, qualora non fosse già stato fatto sulle operazioni di convogliamento e smaltimento delle acque di prima pioggia.*
 - *Per il controllo delle emissioni odorigene bisognerà condurre un monitoraggio secondo la metodica della norma UNI EN 13725/2004 o attraverso l'utilizzo di sistemi di EOS (sistemi elettronici olfattometrici) scientificamente validati; le analisi dovranno essere condotte prevedendo il campionamento sia a monte, sia a valle dell'impianto di Sambatello, nella direzione prevalente dei venti. Le modalità di esecuzione delle campagne di controllo sulle molestie olfattive dovranno essere preventivamente concordate con la Città Metropolitana UPS rifiuti e con l'Arpacal Dipartimento Provinciale.*

DISPONE

1. in complessivi 180 giorni la validità della presente ordinanza a partire dalla data di emissione, così come previsto all'art. 191, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006;
2. che la validità della presente ordinanza possa cessare anticipatamente interrotta, nel momento in cui sarà ripristinato a pieno regime ordinario il funzionamento

dell'impianto di Sambatello, e nel caso in cui vengano meno le ragioni di urgenza e indifferibilità che ne hanno determinato l'adozione;

3. che tutte le operazioni che saranno effettuate sui rifiuti trattati presso l'impianto di Sambatello, siano condotte nel pieno rispetto delle norme ambientali e di sicurezza applicabili, con particolare riferimento alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché di ulteriori prescrizioni rilasciate dagli organi di controllo;
4. che l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative e/o penali da parte delle Autorità competenti, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 650 c.p.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo On line per 15 gg. consecutivi.

Copia della stessa sarà tempestivamente notificata a mezzo pec:

alla ditta Recosamb
recosambscarl@legalmail.it

al Comune di Reggio Calabria
protocollo@postacert.reggiocal.it

a S. E. il Prefetto di Reggio Calabria
protocollo.prefrc@pec.interno.it

al Presidente della Regione Calabria
presidente@pec.regione.calabria.it

al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

all'ASP Dipartimento di Prevenzione di Reggio Calabria
dipartimentoprevenzione.asprc@certificatamail.it

al Dipartimento Provinciale Arpacal di Reggio Calabria
reggiocalabria@pec.arpacal.it

al Presidente del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it

al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

al Ministro della Salute
gab@postacert.sanita.it

al Ministro dello Sviluppo Economico
urp@pec.mise.gov.it

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario per soli motivi di legittimità al Capo dello Stato

entro 120 (centoventi) giorni dalla piena conoscenza/conoscibilità del presente provvedimento.

Dott. Carmelo Versace